

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE CASCINA
ANDEGARDO S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERNUSCO LOMBARDONE LC
VIA CAVALIERI DI V. VENETO 2

Numero REA: LC - 421885

Codice fiscale: 04128210137

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " A " AL N. 21524/46612 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112,

una società a responsabilità limitata denominata:

"IMPRESA SOCIALE CASCINA ANDEGARDO S.R.L."

siglabile: "I.S. CASCINA ANDEGARDO S.R.L."

di qui in seguito indicata anche come l'"Impresa Sociale".

1.2. All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto

costitutivo e nel presente Statuto (di qui in seguito indicato anche come

lo "Statuto"), le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112

e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore)

limitatamente alle norme compatibili con il D. Lgs. 112/2017, e delle

leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio

2.1. L'Impresa Sociale ha sede legale in Cernusco Lombardone,

all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del

Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di

attuazione del Codice Civile.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale

nell'ambito del territorio del Comune in cui si trova, di istituire e

sopprimere altre unità locali operative, nella forma di succursali,

depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie o altre dipendenze,

sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Scopo e Oggetto sociale

3.1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività, come previsto dall'art. 3 e dall'art. 5 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 112/2017.

3.2. L'impresa sociale esercita le seguenti attività:

3.2.1 le attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e in particolare:

a) L'esercizio dell'attività di coltivazione dei terreni, l'esecuzione di coltivazioni ortofrutticole, viticole, florovivaistiche, olivicole, cerealicole e le attività agricole connesse;

b) La lavorazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, sia in forma diretta che indiretta, in particolare la trasformazione del latte, dei prodotti ortofrutticoli, vitivinicoli, olivicoli, cerealicoli, anche per la produzione di birra, nonché la panificazione e la pasticceria, la relativa commercializzazione e le attività agricole connesse;

c) L'esercizio delle attività di selvicoltura;

d) La valorizzazione della attività produttive agricole anche a beneficio della collettività attraverso la sistematizzazione, il presidio e la manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura ed il mantenimento dell'assetto idrogeologico, la

cultura delle tradizioni e della biodiversità; _____

e) La valorizzazione, recupero e mantenimento di fondi agricoli ed immobili rurali di valore storico e culturale per la comunità locale; _____

f) L'esercizio dell'attività zootecnica in generale ed in particolare l'attività di allevamento bovino, suino, ovi-caprino e le attività agricole connesse; _____

g) L'esercizio dell'attività di agriturismo in tutte le forme previste dalle leggi vigenti, in modo particolare: _____

--- Dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; _____

--- Somministrare per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; _____

--- Organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda, specificamente incluse le attività di organizzazione di eventi in generale, nonché di qualsiasi tipo di manifestazione complementare, connessa, collaterale od accessoria agli eventi organizzati dalla Società. Nell'attività di organizzazione di cui dinanzi deve ritenersi inclusa anche l'attività di fornitura di tutti i servizi inerenti l'organizzazione di detti eventi, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, tutti i servizi correlati all'ospitalità dei partecipanti; _____

h) L'esercizio di attività di manutenzione del verde pubblico e privato, la gestione e cura di parchi e giardini, quali attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile; _____

i) la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in

genere ed in particolare: l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici; l'attività ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna e in case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie; _____

l) la gestione di alberghi, pensioni, complessi turistici e sportivi nonché di campeggi; _____

m) l'organizzazione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto; accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto; _____

n) la gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi (quali ad esempio fornitura e cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica etc.); _____

o) l'acquisto, la costruzione, la permuta, il ripristino, la vendita, l'affitto, la locazione non finanziaria, la sublocazione, la gestione e la trasformazione d'immobili civili, industriali, commerciali, sale cinematografiche, teatrali, sale convegni, sale da gioco ed attività di pubblico intrattenimento in genere, nonché di aree attrezzate, centri commerciali, centri sportivi, capannoni ed altre strutture similari; _____

3.2.2 lo svolgimento di lavori di pulizia e sanificazione civile ed industriale di beni immobili in generale e dei relativi impianti idrico, elettrico, del gas, di irrigazione e fognatura, di impianti igienico sanitari e di impianti di riscaldamento nonché le attività di verifica e

coordinamento di lavori di pulizia svolti da imprese terze; _____

3.2.3 le disinfezioni, disinfestazioni, sanificazioni, derattizzazioni e
deblattizzazioni di beni immobili; _____

3.2.4 lo sgombero di solai, cantine e depositi in genere; _____

3.2.5 la gestione di mense pubbliche e private, pubblici esercizi, attività
per la somministrazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari, servizi
di cucina, di cottura, preparazione e manipolazione di pasti e bevande
di confezionatura, somministrazione e distribuzione di pasti; _____

3.2.6 lo svolgimento di servizi di lavanderia; _____

3.2.7 l'attività di raccolta di dati, mediante lettura di contatori gas,
acqua, elettricità nonché mediante verifica dei dati delle dotazioni di
sicurezza presenti presso aziende pubbliche e private; _____

3.2.8 servizi di stampa e di copisteria; _____

3.2.9 la gestione di servizi postali e di logistica interni ad aziende
pubbliche o private; _____

ed ogni altra attività strumentale a quelle qui elencate, il tutto anche
attraverso l'assunzione di lavori, sia da parte di privati che di enti
pubblici locali e statali, e/o con partecipazione a joint venture,
raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, relativi a quanto
sopra elencato. _____

3.3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 del citato D. Lgs.
112/2017 le suddette attività possono essere dirette a realizzare: _____

--- l'inserimento socio-lavorativo di minori in età lavorativa e
maggioresnni inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; _____

--- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali

mediante l'utilizzazione di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura
per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo
di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione
e di servizi utili per la vita quotidiana; _____

--- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla
salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza
del territorio, attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e
soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale,
fisica e psichica. _____

3.4. Nel contesto delle attività previste dall'art. 2 comma 1 del citato D.
Lgs. 112/2017, l'impresa sociale potrà altresì svolgere: _____

--- Interventi e servizi sociali; _____

--- Prestazioni socio-sanitarie; _____

--- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa; _____

--- Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; _____

--- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. _____

3.5. L'impresa sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria
attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria
attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la

propria attività anche con i terzi. _____

3.6. Ai fini della qualifica di impresa sociale ed ai fini dello svolgimento delle attività sopra elencate nonché di attività diverse da quelle di interesse generale ex art. 2 comma 1 D. Lgs. 112/2017, l'Impresa Sociale rispetta i requisiti richiesti dall'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 112/2017. _____

3.7. Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, l'Impresa Sociale potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione di fideiussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società e imprese, in conformità e nei limiti fissati dalla legge. _____

3.8. L'impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'art. 18 D. Lgs. 112/2017.” —

Articolo 4 - Durata _____

4.1. La durata dell'Impresa Sociale è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2.050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o ridotta

per decisione dei soci. _____

_____ CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI _____

Articolo 5 - Capitale sociale _____

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila). _____

Articolo 6 - Aumento e riduzione per perdite del capitale sociale _____

6.2. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter del Codice Civile. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. -

6.3. Nel caso di riduzione del capitale per perdite, la relazione degli amministratori e le osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore, in quanto nominati, devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. Qualora non siano state rispettate le formalità previste nel precedente capoverso, i suddetti documenti devono essere esaurientemente illustrati all'assemblea. Ai soci è comunque consentito prenderne visione e richiederne copia. In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'Assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'Assemblea stessa. _____

6.4. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. _____

Articolo 7 – Conferimenti

7.1. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

SOCI

Articolo 8 – Soci

8.1. Il termine soci indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

8.2. I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Impresa Sociale, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

8.3. I soci sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

8.4. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

8.5. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 9 – Trasferimento delle partecipazioni sociali –

Prelazione - Gradimento

9. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

9.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli

interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni. _____

9.1.2 Per «partecipazione» (o «partecipazioni») si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. _____

9.1.3 Per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi. _____

9.1.4 Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo. _____

9.1.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. _____

9.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la

partecipazione con effetto verso la società. _____

9.2.1 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci che hanno assunto tale qualità ai sensi del presente statuto, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. _____

9.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o, comunque, trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci che hanno assunto tale qualità ai sensi di legge mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione. _____

9.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. _____

9.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente

rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. _____

9.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. _____

9.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio. _____

9.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. _____

9.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. _____

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo art. 10. _____

9.2.5.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione

all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal
giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. ____

9.2.5.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra
indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove
non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte
della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera
partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei
soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della
partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni
trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la
prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. ____

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il
socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di
questo articolo. ____

9.2.6 Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la
costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla
partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in
mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal
presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. ____

9.2.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più
soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se
avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita. ____

9.3.1 Salve ed impregiudicate le disposizioni dei precedenti commi, per
il trasferimento della partecipazione a terzi non soci deve essere

richiesto dal socio cedente, mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, il preventivo gradimento degli amministratori. _____

9.3.2 Il soggetto cui compete l'espressione del diritto di gradimento deve portare a conoscenza del socio interessato (sempre a mezzo raccomandata A.R.) la propria decisione entro trenta giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento. _____

In caso di diniego del gradimento, il medesimo soggetto, d'intesa con il socio interessato, dovrà collocare la partecipazione alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo entro il termine massimo di trenta giorni presso altri soci. _____

Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio potrà liberamente trasferire la propria partecipazione al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata A.R. con cui ha richiesto il gradimento. _____

9.4. La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e, se del caso, verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte dell'organo amministrativo, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui all'art. 3 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business dell'Impresa Sociale. _____

Articolo 10 – Recesso dei soci _____

10.1. Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473 comma 1 e 2481-bis del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla

legge. _____

10.2. Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli articoli 2469 comma 2 e 2473 comma 2 del Codice Civile. _____

10.3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti l'organo di controllo ovvero al revisore. _____

10.4. La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui: _____

--- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; _____

--- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R. che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; _____

--- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso; _____

--- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso. _____

10.5. Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti dell'Impresa Sociale dal primo giorno del secondo mese successivo all'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo. _____

10.6. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 112/2017, è _____

ammesso solo il rimborso del capitale effettivamente versato ed
eventualmente rivalutato o aumentato (nei limiti previsti dall'art. 3
comma 3 lett. a) del D. Lgs. 112/2017).

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Articolo 11 – Competenze dell'assemblea

11.1. Sono riservate ai soci, oltre alle decisioni di cui all'art.2479 del
Codice Civile:

--- la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione della
natura e dell'entità dei loro compensi ed indennità;

--- la struttura dell'Organo Amministrativo;

--- la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore;

--- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata
per le obbligazioni della società partecipata;

--- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;

--- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori, la
determinazione della natura e dell'entità dei loro compensi ed indennità
e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487,
primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 – Convocazione. Assemblea totalitaria

12.1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo,
in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o in Svizzera o nel
Regno Unito.

12.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie
da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza. -

Esso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti gli aventi

diritto, mediante: _____

--- lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica
certificata (P.E.C.) inviata ai soci almeno otto giorni prima della data
dell'adunanza; _____

--- lettera semplice, che dovrà essere restituita dai soci, entro la data e
l'ora stabilite per l'assemblea, in copia portante la data di ricevimento e
sottoscritta per ricevuta. _____

12.3. Spetta agli amministratori la scelta della modalità di convocazione
di ciascun avente diritto, fra quelle sopra elencate. _____

12.4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa
regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale
e tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo sono
presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea,
risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza
aver manifestato opposizione. _____

Articolo 13 – Svolgimento dell'assemblea _____

13.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di uno di
essi l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli
interventuti. _____

13.2. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di
cui all'art. 2371 del Codice Civile. _____

13.3. Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto
prescritto dall'art. 2375 del Codice Civile. _____

13.4. L'assemblea nomina a tale scopo un segretario anche non socio

e nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. _____

13.5. Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci, ai sensi del secondo comma dell'art. 2479 bis del Codice Civile. È consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega. _____

13.6 Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479 numeri 4 e 5 e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedimento; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. _____

13.7. Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci, se esistente, o, in mancanza dello stesso, dalle informazioni acquisite presso il Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione. _____

Articolo 14 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione _____

14.1. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati. _____

14.2. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale dell'Impresa Sociale, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale. _____

14.3. E' attribuita espressamente all'organo amministrativo la facoltà, in caso di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. _____

Articolo 15 - Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto _____

15.1. Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. _____

15.2. Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di questo; in caso d'inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio o designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa. _____

15.3. La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte

dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il
procedimento decisionale. _____

15.3. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a
tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate
informazioni in merito al suo oggetto. _____

15.4. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi
entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio
interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior
termine indicato nell'istanza stessa. _____

15.5. Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo
richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della maggioranza
del capitale sociale. _____

15.6. Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio
nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata
dall'Impresa Sociale. _____

15.7. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del
comma 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà
comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata
accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente i nominativi
dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato.

Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo
amministrativo. _____

Articolo 16 – Quorum costitutivi e deliberativi _____

16.1. Le deliberazioni assembleari devono essere adottate con le
maggioranze di Legge. _____

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 – Amministratori

17.1. I componenti dell'organo amministrativo sono scelti ed operano esclusivamente sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

17.2. I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7 D. Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:

* dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017;

* dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;

* dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dall'Impresa Sociale o almeno in una di esse.

17.3. Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

* coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

* coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D. Lgs. 112/2017.

17.4. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 D. Lgs. 112/2017.

17.5. Gli amministratori possono essere anche scelti tra non soci.

17.6. Gli amministratori sono rieleggibili.

17.7. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e durano in carica fino al

termine indicato nella nomina o, in mancanza del termine, fino a revoca o dimissioni. _____

17.8. Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili. In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione del mandato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti (c.d. prorogatio). Nelle more tra la scadenza del termine e la nomina del nuovo organo amministrativo, gli amministratori in prorogatio possono svolgere solo gli atti di ordinaria amministrazione e per il completamento degli affari correnti. _____

Articolo 18 - Divieto di concorrenza _____

18.1. I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo deroghe scritte concesse dall'Organo Amministrativo stesso o dall'Assemblea dei soci. _____

Articolo 19 - Sistemi amministrativi _____

19.1. L'amministrazione dell'Impresa Sociale è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque. _____

19.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato. Essi sono sempre rieleggibili e possono anche non essere soci. _____

19.3. Quando l'amministrazione dell'Impresa Sociale è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente: _____

a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione,

anche composto di due soli membri; _____

b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati. _____

19.4. In tale ultima ipotesi gli amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, progetti di fusione o scissione, aumenti di capitale delegati. _____

Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione _____

20.1 Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei. _____

20.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. _____

20.3. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione. Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli

amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. _____

20.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo o il revisore unico, se nominati. _____

20.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due soli membri, sarà da considerarsi prevalente il voto del Presidente del Consiglio stesso. _____

20.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti. _____

20.7. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. _____

20.8. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato della votazione e l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso. _____

20.9. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono ad integrare detto organo con un egual numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla

prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza di tali amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino all'integrazione dell'organo amministrativo. Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri. _____

Articolo 21 - Riunione del Consiglio di Amministrazione con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione _____

21.1. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. _____

21.2. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale. _____

Articolo 22 – Decisioni del Consiglio di amministrazione assunte per iscritto _____

22.2. Nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. _____

22.3. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. _____

22.4. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. _____

22.5. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. _____

22.6. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, assunte con le modalità del presente articolo, richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. _____

22.7. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dall'Impresa Sociale. _____

22.8. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o non pronunciatisi. _____

22.9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa. _____

Articolo 23 - Rappresentanza Sociale _____

23.1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale dell'Impresa Sociale. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale dell'Impresa Sociale compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso. _____

23.2. Gli Amministratori Delegati, se nominati, sono legittimati a rappresentare l'Impresa Sociale (ed hanno la rappresentanza sociale) nei limiti delle materie loro delegate. _____

23.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale _____ dell'Impresa Sociale; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo. _____

23.4. Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. _____

23.5. In ogni caso, quando la rappresentanza dell'Impresa Sociale è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza dell'Impresa Sociale è regolata dalle norme in tema di procura. _____

Articolo 24 – Compensi

24.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

24.2. L'Assemblea dei soci, all'atto di nomina o successivamente, può attribuire agli amministratori un compenso per l'opera prestata a favore dell'Impresa Sociale; tale compenso potrà essere stabilito in misura fissa o variabile, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg. 112/2017.

24.3. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

24.4. In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 25 – Poteri di gestione

25.1. All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione dell'Impresa Sociale, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea in forza di Legge e del presente Statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

25.2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "Amministratore Delegato" ai fini della rappresentanza generale dell'Impresa Sociale.

25.3. Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non

costituiscono Consiglio i poteri di gestione dell'Impresa Sociale spettano a ciascun amministratore, ma ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla volontà dei soci.

SISTEMA DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Articolo 26 – Organo di controllo

26.1 L'assemblea della società può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione:

a) siano cumulativamente affidate ad un organo monocratico, sia esso sindaco unico, sia esso revisore legale dei conti persona fisica o società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro presso il ministero competente;

b) anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, operanti e funzionanti ai sensi di legge;

c) anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

26.2. L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli artt. da 2404 a 2406 del Codice Civile. In particolare, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. _____

26.3. Inoltre, l'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. _____

26.4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. _____

Articolo 27 – Revisione legale dei conti _____

27.1. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, se nominato. _____

27.2. Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. _____

27.3. In tali casi, i soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al

momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

27.4. Il revisore (o società di revisione) ha la medesima durata in carica dell'organo di controllo.

BILANCIO E VERSAMENTI DEI SOCI

Articolo 28 – Bilancio contabile e bilancio sociale. Scritture contabili. —

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2. L'Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio.

28.3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, ai sensi art. 9 comma 2 D. Lgs. 112/2017, e con le modalità e i criteri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla medesima richiamate, alla redazione ed al deposito nel Registro delle Imprese del Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

28.4. Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel sito Internet dell'Impresa Sociale.

28.5. Il bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sottoposto alle decisioni dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni se ricorrono le previsioni di cui all'art. 2364 comma 2 del Codice Civile.

Articolo 29 – Assenza di scopo di lucro ed utili

29.1. L'Impresa Sociale non ha scopo di lucro soggettivo.

29.2. All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci; _____

c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini di utilità sociale. _____

29.3. L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. _____

29.4. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili: _____

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; _____

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.2, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 112/2017; _____

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari

autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo

previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3 comma 3, lettera a)

D. Lgs. 112/2017; _____

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; _____

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto; _____

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. _____

29.4. L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,

dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: _____

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; _____

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'Impresa Sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. _____

29.5. Altresì, l'Impresa Sociale può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici

programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. _____

29.6. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 comma 2° D. Lgs. 112/2017. _____

Articolo 30 – Versamenti e finanziamenti dei soci _____

30.1. L'Impresa Sociale può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso. I finanziamenti erogati dai soci si reputano comunque non produttivi di interessi, salva diversa delibera dell'Assemblea. _____

30.2. L'Impresa Sociale può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. _____

VOLONTARIATO E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI -
REGOLAMENTI _____

Articolo 31 - Volontariato _____

31.1. Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. _____

31.2. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. _____

31.3. Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono

essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva

rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni
vigenti.

Articolo 32 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti
interessati alle attività

32.1. I lavoratori dell'Impresa Sociale hanno diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
dell'Impresa Sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto,
da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese
sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio
sociale.

32.2. L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di
coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti
direttamente interessati alle attività.

32.3. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o
di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti
direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare
un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare
riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di
lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

32.4. Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale
terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'art.
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, della natura dell'attività

esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. _____

32.5. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale. _____

32.6. Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate: _____

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci; _____

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge. _____

Articolo 33 – Regolamenti _____

33.1. L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale. _____

33.2. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. _____

SCIOGLIMENTO _____

Articolo 34 - Scioglimento e devoluzione _____

34.1. Addivenendosi comunque allo scioglimento dell'Impresa Sociale, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento del Collegio in _____

caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza dell'Impresa Sociale. _____

Articolo 35 – Devoluzione del patrimonio _____

35.1. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera. _____

Articolo 36 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda —

36.1. La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Impresa Sociale devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. —

36.2. Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017 e degli

atti e norme dagli stessi richiamati.

36.3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 112/2017, allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

COMUNICAZIONI

Articolo 37 - Comunicazioni

37.1 Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente Statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R. o per messaggio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci, se esistente, o, in mancanza, dalle informazioni acquisite al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009 n. 2, o a quello comunicato dal socio all'Impresa Sociale.

37.2 Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci se esistente, o, in mancanza, comunicate al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009 n. 2, a cura di un amministratore.

37.3. Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed all'Impresa Sociale devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo dell'Impresa Sociale

stessa, quale risultante dal Registro delle Imprese. _____

_____ STRUTTURA PROPRIETARIA _____

Articolo 38 – Attività di direzione e coordinamento _____

38.1. All'attività di direzione e coordinamento dell'Impresa Sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile. _____

38.2. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale. _____

_____ RINVIO _____

Articolo 39 – Normativa applicabile _____

39.1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di Legge in materia. _____

F.to MAURIZIO CASSANMAGNAGO

LAURA MUTTI

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Registrato a LECCO il 27 gennaio 2025

Merate, 27 gennaio 2025.

Mutti Laura Notaio

"Firma digitale"